

Articolo 1 - Disciplina della Apertura di credito

1.1 Il Consumatore può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

1.2 Se l'Apertura di credito è a tempo determinato, il Consumatore è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta di Fideuram S.p.A. (di seguito la "Banca").

1.3 Nell'Apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Consumatore di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'Apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Consumatore a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Nell'Apertura di credito a tempo determinato la Banca, ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'Apertura di credito, o sospenderne l'utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Consumatore, a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso dall'Apertura di credito per giustificato motivo e per giusta causa, sarà dato al Consumatore, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a quindici giorni, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.

In ogni caso è riconosciuta al Consumatore la facoltà di recedere in ogni momento dall'Apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

1.4 Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha, in ogni caso, l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

1.5 Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'Apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'Apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Articolo 2 - Diritto di recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto

2.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto. Il contratto è concluso quando perviene al Consumatore l'accettazione da parte della Banca della proposta contrattuale formulata dal Consumatore stesso.

2.2. L'eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

indicare indirizzo della Filiale

oppure inviata con la seguente modalità:

fax al numero

2.3 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca, l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, secondo quanto stabilito nel documento "Informazioni Europee di base sul credito ai

consumatori". Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione; tale restituzione ha l'effetto di estinguere l'apertura di credito con conseguente impossibilità di ripristino della stessa. Il recesso effettuato dal Consumatore si estende automaticamente ai contratti accessori all'apertura di credito.

2.4 Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato il Consumatore non ha il diritto di recesso previsto dai precedenti commi; resta ferma la sua facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Articolo 3- Rimborso anticipato

3.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato il Consumatore oltre al diritto di recesso previsto dall'articolo precedente ha anche il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Consumatore vuole rimborsare l'apertura di credito in anticipo deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare,
- in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo utilizzato,
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

3.2 Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'apertura di credito in quanto non potrà più essere ripristinata.

3.3 Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito.

Articolo 4 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri

4.1 Gli interessi debitori e gli interessi applicati in caso di sconfinamento, sono corrisposti alla Banca dal Consumatore nella misura indicata nel documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 5.1.

4.2 La contabilizzazione e il regolamento sul conto corrente degli interessi debitori, ivi compresi quelli applicati in caso di sconfinamento, sono disciplinati da quanto stabilito nel contratto di conto corrente a valere sul quale è regolata la presente apertura di credito. Le scelte effettuate dal Cliente nel contratto di conto corrente in relazione all'autorizzazione o alla non autorizzazione all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili valgono anche per l'apertura di credito.

4.3 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali avviene con la periodicità indicata nel documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 5.1.

4.4 Tutte le obbligazioni del Consumatore verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

5.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

5.2 Resta fermo il diritto del Consumatore di recedere dal rapporto, senza spese, nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 6 - Spese ed oneri fiscali, legge applicabile

6.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al presente rapporto e ad ogni altro regolati in conto corrente sono a carico del Consumatore.

6.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 7 - Rinvio

7.1 Restano ferme le norme già previste nel contratto di conto corrente stipulato fra le parti a valere sul quale sono regolate le suddette concessioni creditizie.

Articolo 8 - Foro competente

8.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consumatore e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Consumatore.

Articolo 9 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

9.1 Il Consumatore può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Documento informativo, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca.

9.2 Se il Consumatore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

9.3 Il Consumatore e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa

vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Articolo 10 - Adempimenti informativi

10.1 Qualora l'Apertura di credito sia assistita da garanzie prestate da soggetti terzi o da cessione di crediti, la Banca è sin d'ora autorizzata a comunicare ai prestatori di garanzia e ai debitori ceduti le informazioni afferenti l'entità dell'apertura di credito richiesta, le condizioni contrattuali ed economiche nonché l'entità dell'esposizione garantita nel corso del rapporto.

Articolo -11 - Portabilità

11.1 Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Consumatore non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Articolo 12 - Controlli della Banca d'Italia

12.1 La Banca per l'attività svolta in base al presente contratto è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale n. 91 – 00184 Roma.

Per il caso di più aperture di credito sullo stesso conto corrente con diversi limiti di tasso.

In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Consumatore, e così via secondo limiti di tasso crescente, ciascuno corrispondente ad una diversa Apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente.

In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, qualora gli utilizzi eccedano il limite delle aperture di credito complessivamente concesse:

- se si tratta di Apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo, si applicherà il Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate nella misura pattuita nel contratto di conto corrente per gli "Sconfinamenti extra-fido ed in assenza di fido", sullo scoperto eccezionalmente consentito;
- in tutti gli altri casi, si applicherà il "Tasso debitore nominale annuo in caso di utilizzo oltre fido" sul saldo a debito che si verrà a determinare sul conto corrente al netto dell'importo della/e Apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo eventualmente concesse ed utilizzate.